

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] del Foro di Vicenza CF: [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con domicilio professionale in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di Vicenza, (CF: [OMISSIS]) pec: [OMISSIS] con studio in [OMISSIS]

avverso

la decisione n. 94/2022 R.D. emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Venezia in data 13 maggio 2022, depositata il giorno 11 Luglio 2022, che l'ha ritenuto responsabile della violazione di cui ai capi 1,3 e 4 della incolpazione, e ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

È presente il ricorrente ed il suo difensore Avv. [OMISSIS], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, regolarmente citato, nessuno è presente; Udata la relazione del Consigliere avv. Demetrio Rivellino.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'avv. [RICORRENTE], come in atti difeso e rappresentato, impugna l'epigrafata decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto della Corte d'Appello di Venezia, che ne ha ritenuto la responsabilità disciplinare e ha inflitto la sanzione della censura, per i capi 1,3 e 4 della incolpazione. La originaria contestazione del CDD era la seguente:

“1) Violazione degli artt. 9 e 68 commi 1 CDF per aver assunto, in favore della signora [AAA], un incarico professionale contro l'ex cliente [BBB] senza che fosse trascorso il biennio previsto dal comma 1 dell'art. 68 dalla conclusione dell'ultima pratica seguita in favore di costui (RG [OMISSIS]/2016 avanti al Tribunale di Vicenza); ciò inviando una diffida al sig. [BBB] in data 23 febbraio 2017 e poi attivando, il 29 dicembre 2017, una procedura di arbitrato irrituale; in Bassano del Grappa dal 23 febbraio 2017;

2) Violazione degli artt. 9 e 68 comma 3 CDF per aver prodotto nella procedura di arbitrato irrituale avviata in favore della signora [AAA] e contro il sig. [BBB] i contratti di locazione stipulati da entrambe le parti con le società [OMISSIS] 2 s.a.s.; [OMISSIS] s.r.l.; [OMISSIS] s.r.l.; A.S. [OMISSIS] & Art: contratti che egli avv. [RICORRENTE] aveva ricevuto nell'ambito di contenziosi avviati, negli anni precedenti, anche in favore del sig. [BBB], contro le suddette società; in Bassano del Grappa il 26 aprile 2018 (data della memoria di costituzione nell'arbitrato) e 6 luglio 2018 (data della memoria autorizzata depositata nell'arbitrato);

3) Violazione degli artt. 9 e 48 comma 1 CDF per aver depositato, nel procedimento di arbitrato pendente tra il sig. [BBB] e la signora [AAA], corrispondenza riservata tra avvocati, avendo prodotto la mail del 4 maggio 2017 a lui inviata dall'avv. [CCC] contenente proposte transattive e qualificata come riservata nonché riportandone il contenuto nel corpo della memoria di costituzione; in Bassano del Grappa il 26 aprile 2018;

4) Violazione degli artt. 9 e 52 comma I CDF per aver utilizzato, nella memoria autorizzata del 16 luglio 2018 dimessa nel procedimento arbitrale pendente tra [AAA] e [BBB], espressioni sconvenienti, avendo più volte descritto la controparte come “il buon [BBB]”, qualificato quest'ultimo con l'epiteto “faccia di bronzo” e “padre che ogni figlia sogna di avere”, apostrofato più volte il difensore del sig. [AAA] come “ottimo difensore-” e qualificato la ricostruzione avversaria come “demenziale” tanto che “non merita neppure entrare — per decenza — nelle questioni alla trattare e da portare al giudizio di Codesto collegio” : utilizzando in ogni caso in tutta la memoria un tono aggressivo e canzonatorio nei confronti della controparte; in Bassano del Grappa, il 6 luglio 2018;

5) *Violazione degli artt. 9 e 33 comma 1 CDF per non aver consegnato all'ex cliente sig. [BBB] la documentazione relativa alle seguenti pratiche in suo favore patrocinate: "[OMISSIS]"; "[OMISSIS] spa"; "[OMISSIS]"; "[OMISSIS] sas"; "[OMISSIS][i]"; "[OMISSIS] Immagine & Art"; documentazione richiesta dal sig. [BBB] con raccomandata del 24 maggio 2018; in Bassano del Grappa, in data successiva al 24 maggio 2018".*

La vicenda disciplinare trae origine da due esposti a firma del Signor [BBB] di [OMISSIS], pervenuti a COA di Vicenza, il primo in data 17.05.2018 ed il secondo in data 25.07.2018. Nel primo l'esponente, dopo aver premesso di essere stato assistito dall'Avv. [RICORRENTE] assieme alla figlia [OMISSIS] per molti anni ed in numero contenziosi civili, lamentava che il Legale aveva promosso nell'interesse della figlia un procedimento per arbitrato irrituale nei suoi confronti al fine di ottenere l'intestazione in capo alla stessa di alcune quote di proprietà di immobili di cui egli era titolare. Più in particolare l'esponente si doleva di due comportamenti, che a suo dire, erano stati realizzati dal legale in violazione del Codice Deontologico. Il primo aveva ad oggetto l'invio di una diffida e la successiva notifica dell'atto introduttivo del procedimento di arbitrato, che, sempre secondo l'assunto dell'esponente, erano stati assunti in violazione del termine biennale previsto dal Codice Deontologico, ma anche dell'obbligo permanente dell'avvocato di non utilizzare, con l'ex cliente, notizie acquisite nel corso del mandato. Inoltre, si doleva della circostanza relativa al deposito nella procedura di arbitrato, da parte dell'Avv. [RICORRENTE], di una comunicazione riservata e personale scambiata con il nuovo legale, contenente proposte transattive. Con il secondo esposto il Signor [AAA] lamentava l'utilizzo da parte dell'Avv. [RICORRENTE] di espressioni ritenute inaccettabili nei suoi confronti, contenute negli atti relativi al procedimento arbitrale. Infine, si doleva anche del fatto che l'Avv. [RICORRENTE], nonostante, esplicita richiesta formulata con raccomandata, non aveva restituito documentazione in suo possesso ed attinente alle pratiche che aveva seguito per l'esponente. Notiziato degli esposti l'avv. [RICORRENTE] contestava l'assunto dell'esponente con due memorie difensive. Il CDD riuniva i fascicoli relativi ai due esposti e procedeva alla istruttoria preliminare. Non ritenendo di poter archiviare il procedimento il CDD notificava all'incolpato gli atti relativi al dibattimento. Nel corso del dibattimento, stante l'avvenuto decesso dell'esponente, veniva disposta l'acquisizione degli esposti e dei documenti allegati. L'incolpato svolgeva le sue difese, venivano ammesse le prove testimoniali ed escussi i testi indicati e nella seduta del 13 maggio 2022, all'esito della istruttoria dibattimentale ed in forza degli elementi acquisiti il CDD riteneva raggiunta la prova della responsabilità dell'incolpato per i capi 1,3 e 4 della incolpazione mentre riteneva insussistenti gli addebiti relativi ai capi 2 e 5.

Invero, in merito al primo capo di incolpazione la contestazione risultava provata documentalmente, in quanto, la raccomandata inviata al Signor [AAA] per conto della figlia dall'Avv. [RICORRENTE] in data 23.02.2017 e la successiva notifica dell'atto di nomina di

arbitrato, datata 27.12.2017 e notificata a mezzo posta al [AAA] da parte dell'Avv. [RICORRENTE], erano state inviate senza tenere conto del biennio che, ex art 68 NCDF, deve intercorrere per assumere un incarico contro una parte già assistita. Nel caso di specie, e sempre *per tabulas*, risultava che l'ultimo incarico assunto per conto del Signor [AAA] si era concluso il 14.12.2016, data di estinzione del fascicolo relativo al procedimento civile n° [OMISSIS]/2016 RG.

Anche la condotta oggetto della contestazione di cui al capo 3 della incolpazione risultava documentalmente provata. Più in particolare la pec data 4.5.2017 inviata all'incolpato dal legale del Signor [AAA] recava la dicitura riservata e, conseguentemente, l'Avv. [RICORRENTE] non avrebbe potuto depositarla come allegato alla memoria di costituzione relativa al procedimento arbitrale.

Anche in merito al capo 4 della incolpazione risultava sussistente la responsabilità dell'incolpato alla luce delle espressioni che lo stesso aveva rivolto al Signor [AAA], definendolo “ *faccia di bronzo*” o le aggettivazioni quale “ *demenziale*”, che il CDD riteneva non potessero essere annoverate tra gli strumenti dell'esercizio del diritto/dovere di difesa cui l'avvocato era tenuto. Il CDD riteneva, pertanto, che il linguaggio utilizzato dall'incolpato fosse censurabile perché irrispettoso del decoro inteso in senso oggettivo e dell'altrui personalità, e comunque eccedeva in maniera manifesta i limiti della convenienza.

IL CDD, quindi, ritenuto l'incolpato responsabile dei capi 1,3 e 4 della incolpazione decideva di applicare una unica sanzione per l'illecito più grave ovvero quello di cui all'art 68 1° comma NCDF, nella forma attenuata, nella considerazione che la condotta processuale dell'incolpato era stata improntata alla massima correttezza e trasparenza, e, pertanto sanzionava l'Avvocato [RICORRENTE] con la censura.

Avverso tale decisione proponeva tempestiva impugnazione l'Avv. [RICORRENTE], a mezzo dell'Avv. [OMISSIS] con i seguenti motivi:

1. *Con riguardo alla violazione di cui all'art. 68 C.D.F.: errata interpretazione del doc. n. 6) relativo alla causa n. [OMISSIS]/2016 R.G.”.*

Nella prima censura il ricorrente afferma che il CDD sarebbe erroneamente giunto alla conclusione che la data del 14.12.16, presente sul frontespizio del fascicolo sub RG [OMISSIS]/16 Tribunale di Vicenza, indicasse la cessazione del rapporto con il sig. [AAA]; a detta dell'Avv. [RICORRENTE], si tratterebbe della data di estinzione del fascicolo per mancata attività delle parti, avvenuta ben prima del 14.12.16. Nel mentre, la cessazione del rapporto con la parte assistita risalirebbe al luglio 2016. Tanto giustificerebbe l'omesso deposito di memorie integrative.

2 “Sempre in ordine alla violazione di cui all'art. 68 C.D.F.: errata interpretazione del doc. n. 7
Nel secondo motivo di impugnazione, l'avv. [RICORRENTE], richiamando le deduzioni di cui alla prima censura, afferma che l'incarico professionale da lui assunto contro una parte già

assistita potrebbe ritenersi effettivamente iniziato soltanto dal 04.01.2018, di talché sarebbero trascorsi addirittura 19 mesi dalla cessazione del mandato conferito dal sig. [AAA].

Il CDD, invece, avrebbe ritenuto che la condotta contestata fosse provata in via documentale ed in particolare in relazione al doc. 7 del fascicolo disciplinare, ossia la racc. A/R del 23.02.17, inviata dal ricorrente al sig. [AAA], in nome e per conto della figlia di questi, sig. [AAA]. L'Avv. [RICORRENTE] afferma che tale raccomandata sarebbe un mero "invito a contrarre"; tuttavia, la sig.ra [AAA] non gli avrebbe mai conferito mandato per l'instaurazione del nuovo giudizio, né all'invito a contrarre di cui alla raccomandata del 23.02.17 avrebbe fatto seguito un'azione legale.

Soltanto in data 04.01.18, ovvero dopo la notifica dell'atto di nomina di arbitro ex art. 810 c.p.c, la sig.ra Giulia [AAA] avrebbe conferito mandato all'Avv. [RICORRENTE], ragion per cui, secondo il ricorrente, il calcolo del termine ai fini dell'art. 68 NCDF andrebbe effettuato solo da tale momento.

3. Con riguardo alla violazione di cui all'art. 48 C.D.F.: omessa pronuncia da parte del C.D.D. del Veneto su una questione dirimente.

Nella terza censura, il ricorrente contesta le considerazioni e le conseguenti conclusioni del CDD in ordine alla violazione dell'art. 48 NCDF; il giudice della disciplina aveva, infatti, ritenuto che la condotta dell'Avv. [RICORRENTE] potesse ritenersi provata documentalmente, in particolare a fronte del doc. n. 12. Ebbene, a detta del ricorrente tale documento sarebbe una mail inviata in data 04.05.17 dall'Avv. [CCC], qualificata semplicemente come "riservata", dalla quale non si evincerebbe la formulazione di una proposta transattiva, quanto un'adesione all'invito a contrarre formulato dall'Avv. [RICORRENTE] in data 23.02.17. Insomma, a detta del ricorrente, il CDD si sarebbe soffermato sul principio generale enunciato dall'art. 48 NCDF, senza valutare il tenore della corrispondenza intercorsa nella fattispecie concreta.

4 In ordine alla violazione di cui all'art. 52 C.D.F.

Da ultimo, il ricorrente contestava il convincimento del CDD anche in relazione alla rilevata violazione dell'art. 52 NCDF, per l'utilizzo di linguaggio censurabile sul piano deontologico, siccome irrispettoso del decoro e dell'altrui personalità. L'avv. [RICORRENTE] affermava che le espressioni da lui utilizzate avrebbero dovuto essere contestualizzate nell'ambito del procedimento arbitrale, ove egli riferisce di essere stato destinatario di numerose provocazioni della controparte; tuttavia, il CDD non avrebbe prestato adeguata attenzione alla condotta dell'esponente e della sua difesa.

Concludeva, pertanto, in via principale per i motivi contenuti nell'atto di impugnazione ed accertata e ritenuta la minore sussistenza di rilevanza deontologica anche per i capi 1,3, e 4, di mandare assolto l'incolpato. In via subordinata, ritenuti comunque fondati i motivi del gravame, e, quindi, accertata e ritenuta la minor gravità dei fatti e quindi la minor sussistenza e rilevanza deontologica anche per quanto riguarda le riscontrate violazioni disciplinari di cui ai capi 1,3 e

4, di applicare La sanzione dell'avvertimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

Le censure del ricorrente, seppur articolate in più motivi, consentono una trattazione congiunta, siccome basate tutte su contestazioni del convincimento giudice per erronea valutazione dei documenti e del quadro complessivo emerso nel corso del procedimento disciplinare.

Ebbene, sembra opportuno ricordare che in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17 conformi: CNF [sentenza n. 226 del 25 ottobre 2023](#), CNF . sentenza n. 134 del 5 luglio 2023; CNF, sentenza n. 163 del 17 luglio 2021, CNF , sentenza n. 74 del 15 aprile 2021. Corte di cassazione, SS.UU., sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019).

In ogni caso anche analizzando le singole censure, si ribadisce che tutte fanno riferimento alla valutazione della documentazione acquisita nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al CDD di Venezia, e più in particolare con nel primo motivo di appello, richiamato anche nel secondo motivo, si sostiene che il rapporto tra l'Avv. [RICORRENTE] e il Signor [AAA], non si sarebbe esaurito con la estinzione del procedimento civile e cioè in data 14.12.2016, ma nel luglio del 2016 allorché la società conduttrice dell'immobile oggetto del procedimento civile aveva rilasciato spontaneamente l'immobile locato. A ben vedere anche se si volesse tener conto del mese di luglio 2016, il biennio dopo il quale l'incolpato avrebbe potuto assumere la difesa contro l'esponente non era trascorso. Lo stesso incolpato nell'atto di appello indica il termine dell'inizio dell'incarico al 4.1.2018, quindi, dopo 19 mesi dalla cessazione del rapporto con il [AAA]. In merito, poi, al terzo motivo di appello, con il quale si sollevano dubbi sulla interpretazione della mail del 4.5.2017, inviata dall'Avv. [CCC] al Collega [RICORRENTE] e qualificata "riservata", si osserva che l'art 48 del NCDF non lascia spazio a diverse interpretazioni, in quanto, prescrive tassativamente la impossibilità di depositare corrispondenza qualificata come "riservata", come nel caso di specie (tra le tante, CNF Sentenza n° 305 del 19.12.203, CNF Sentenza n° 252/2023 del 14.11.2023) Anche il quarto motivo non può trovare accoglimento, in quanto, non vi è dubbio che le espressioni usate dall'incolpato siano offensive e quantomeno sconvenienti anche nel particolare contesto in cui sono state rese (tra le tante, CNF Sentenza n° 349 del 341 del 29 dicembre 2023, CNF Sentenza n° 134 del 5 luglio 2023, CNF Sentenza n° 280 del 31 dicembre 2023).

Infine, la determinazione della sanzione, stante l'acclarata responsabilità dell'incolpato per diverse violazioni e la considerazione degli elementi in *bonam partem* effettuata dal CDD, appare congrua e ben motivata e, peraltro, applicata nella forma attenuata.

P Q M

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante resti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2024.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà